



COMUNE DI NOVARA

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 22

OGGETTO

Regolamento in materia di riscossione coattiva delle sanzioni per le infrazioni al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative in genere nonché di quelle afferenti alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali

L'anno duemiladieci, mese di MAGGIO, il giorno DIECI, alle ore 15,00, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all'Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor Prefetto di Novara.

Presiede la Vice Presidente, sig.ra Silvana FAGNANI.

Assiste il Segretario Generale, dr. Sergio ALBENGA.

All'inizio della discussione della presente delibera risulta **assente** il Sindaco, Avv. Massimo GIORDANO, ed inoltre dei seguenti quaranta Consiglieri in carica assegnati al Comune:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1) AGNESINA Giovanni | 15)GAGLIARDI Pietro | 29)NERVIANI Enrico |
| 2) AIROLDI Francesco | 16)GAVIOLI Maurizio | 30)PALADINI Sara |
| 3) BARBAGLIA Filippo | 17)GIORDANO Luigi | 31)PERUGINI Federico |
| 4) BERNILE Mario | 18)IERACE Domenico | 32)PORTA Luciano Giacomo |
| 5) BIANCHI Laura | 19)IODICE Emilio | 33)RAGNO Michele |
| 6) BOSIO Massimo | 20)KOTEN Giuliano | 34)REALI Alfredo |
| 7) BOSSI Claudio | 21)LA ROCCA Girolamo | 35)ROMANO Marco |
| 8) CESTI Antonio | 22)LACCISAGLIA Mario | 36)SPATARO Costantino |
| 9) COGGIOLA Paolo | 23)MARTINOLI Luigi | 37)SPINELLI Piero |
| 10)FAGNANI Silvana | 24)MATINELLA Gioacchino | 38)STROZZI Claudio |
| 11)FERRANDI Gaudenzio | 25)MATTERA Adriano | 39)TARTAGLIA Raffaella |
| 12)FERRARI Augusto | 26)MELLA Fernando | 40)TILLIO Giuseppe |
| 13)FERULLO Mario | 27)MIRABELLI Paolo | |
| 14)FONZO Nicola | 28)MOTTURA Dario | |

Risultano assenti i signori Consiglieri:

AIROLDI, BOSSI, LA ROCCA, MARTINOLI, MATINELLA, REALI.

Consiglieri presenti N.34

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

ANDRETTA, COLOMBO, DEBIAGGI, FRANZINELLI, GILARDONI, GIORDANO L., GIULIANO, MARNATI, MOSCATELLI, PESSARELLI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N.22 = OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE NONCHE' DI QUELLE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n°6 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Franzinelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Franzinelli intervengono per discussione e/o dichiarazione di voto i Consiglieri Bosio, Romano, Nerviani, Agnesina, Mattera, Ferrandi, Strozzi, Spinelli, Ferrari, Laccisaglia, Ierace, il Segretario Generale per chiarimenti di natura tecnica.

L'Assessore Franzinelli precisa che, per mero errore materiale, al comma 3 del l'art.1 del Regolamento, si fa riferimento al "comma 1" anziché al "comma 2".

Nel suo intervento il Consigliere Nerviani propone degli emendamenti al testo del regolamento che, messi in unica votazione, vengono respinti.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Durante la discussione rientra il Consigliere Martinoli ed escono i Consiglieri Mattera, Spataro, Gavioli e Tillio; i Consiglieri presenti sono 31.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le violazioni al Codice della Strada (art. 206 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285), nonché dei regolamenti e delle ordinanze comunali /art. 27 della L. 689/81), non pagate nei termini vengano iscritte a ruolo per la procedura coattiva di recupero in base alle disposizioni di cui al D.p.R. 29/09/1973, n. 602.

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 248/2007, convertito in L. 31/2008, che ha sancito che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali può essere effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Atteso che relativamente alle entrate tributarie il Comune di Novara ha già previsto la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale (art. 23 Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale approvato con deliberazione consiglio comunale n. 20 del 19.03.2007);

Considerato che anche per le sanzioni amministrative, alternativamente alla riscossione a mezzo di cartella di pagamento D.p.R. 29/09/1973, n. 602, risulta possibile agire a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639;

Ritenuto che la procedura di riscossione a mezzo ingiunzione possa:

- ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione dell'attività amministrativa.

Vista la necessità di adottare uno specifico Regolamento in materia di riscossione coattiva delle sanzioni per le infrazioni al Codice della Strada, per le sanzioni amministrative in genere i cui proventi spettano al Comune, nonché delle sanzioni afferenti alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/00, dal Dirigente di Settore;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale in materia di regolamenti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Atteso che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta assunzione di oneri finanziari;

Con 23 voti favorevoli e 8 contrari (i Consiglieri Agnesina, Bosio, Ferrari, Martinoli, Nerviani, Paladini, Fonzo, Ierace) resi per alzata di mano dai 31 Consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente:

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento in materia di riscossione coattiva delle sanzioni per le infrazioni al Codice della Strada, per le sanzioni amministrative in genere, nonché delle sanzioni afferenti alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHE' DELLE SANZIONI AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

Articolo 1

VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E AD ORDINANZE SINDACALI – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una Legge, o di una disposizione regolamentare, o di una ordinanza divenuta esecutiva prima della commissione o di un'omissione di una fattispecie costituente illecito amministrativo.
2. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sono svolte in via principale dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune, o incaricato di pubblico servizio per conto del Comune stesso, all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 2 con riferimento alle materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
4. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
5. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni di regolamenti o ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, al Dirigente o Funzionario delegato dal Sindaco.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI

1. In sede di irrogazione della sanzione l'organo competente, come individuato dall'art. 1, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza motivata la quantificazione della somma di denaro dovuta con i seguenti criteri:

- applicazione del medesimo importo previsto per il pagamento in misura ridotta nel caso di prima violazione;
 - determinazione dell'importo compreso fra il minimo e il massimo edittale in relazione alla gravità della violazione, all'eventuale recidiva, all'opera svolta dagli agenti per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Articolo 3

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione i soggetti obbligati al pagamento della sanzione hanno facoltà di proporre opposizione, in sede giurisdizionale, avanti al Giudice competente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione, senza che per la stessa sia stata presentata opposizione, l'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Articolo 4

RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E AD ORDINANZE COMUNALI

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione procede alla riscossione delle somme tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 14/04/1910.
2. Contro l'ingiunzione fiscale é proponibile ricorso, da indirizzare all'autorità giurisdizionale competente entro il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima.
3. In alternativa alla notifica dell'ingiunzione, il Comune, qualora ritenuto più opportuno, potrà procedere all'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate dal trasgressore cui verrà notificata cartella di pagamento in base alle disposizioni di cui al D.p.r 29/09/1973, n. 602.
4. Qualora risultino inevase l'ingiunzione fiscale o la cartella di pagamento notificate, si procederà all'adozione delle misure cautelari (fermo/iscrizione di ipoteca) ovvero all'attivazione della fase esecutiva con possibilità di pignoramento mobiliare e immobiliare ed ulteriore aggravio di spese e interessi.

Articolo 5

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale a norma del C.d.S., l'interessato può provvedere ad estinguere l'obbligazione in misura ridotta mediante il pagamento di una somma pari al minimo edittale previsto per la violazione commessa.
- 2) Decorso tale termine il verbale costituisce titolo esecutivo per un importo pari al doppio del minimo edittale.
- 3) Prima dell'avvio delle procedure esecutive il debitore riceverà una lettera di sollecito di pagamento contenente i dati relativi ai verbali e le indicazioni per il versamento (da effettuare entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso), dell'importo dovuto.
- 4) In tal caso il cittadino sarà tenuto a rimborsare il costo della elaborazione, della spedizione del sollecito e a pagare l'importo totale della sanzione senza beneficiare di alcuna riduzione.
- 5) Qualora anche dopo suddetto sollecito il verbale non risulti pagato, si procederà alla notificazione dell'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, con cui verrà intimato il pagamento della somma indicata nello stesso, maggiorata degli interessi legali calcolati a far data dal 60° giorno successivo alla data di contestazione o notifica del verbale.
- 6) Avverso l'ingiunzione fiscale è proponibile ricorso, da indirizzare all'autorità giurisdizionale competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
- 7) In alternativa alla notifica dell'ingiunzione, il Comune qualora ritenuto più opportuno, potrà procedere all'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate dal trasgressore cui verrà notificata cartella di pagamento in base alle disposizioni di cui al D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
- 8) Qualora risultino inevase l'ingiunzione fiscale o la cartella di pagamento notificate, si procederà all'adozione delle misure cautelari (fermo/iscrizione di ipoteca) ovvero all'attivazione della fase esecutiva con possibilità di pignoramento mobiliare e immobiliare ed ulteriore aggravio di spese e interessi.

Articolo 6

RATEAZIONI

1. Qualora i debitori versino in documentate condizioni di disagio economico, potranno formulare debita istanza, su modello predisposto dal Comune, di rateazione del loro debito risultante dal verbale di

accertamento, contestazione o dall'atto di ingiunzione fiscale, se di ammontare complessivamente superiore ad Euro 500,00.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. Il numero delle rate e la modalità di pagamento, stabilite dal Dirigente del Servizio, potranno essere diverse a seconda degli importi e delle condizioni di disagio rappresentate, tenuto conto che potranno essere concesse un massimo di n. 30 rate.
4. Sulle somme oggetto di dilazione saranno computati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
5. E', inoltre, facoltà dell'Ente, in caso di dubbia esigibilità o di elevato ammontare dell'importo dovuto, richiedere la prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.
7. Sono in ogni caso previsti il rimborso delle spese di procedura e l'applicazione di interessi.
8. Sono fatte salve le disposizioni normative in materia di violazioni al Codice della Strada, in particolare per le sanzioni che non costituiscono ancora titolo esecutivo la possibilità di rateazione è concessa esclusivamente a seguito di Ordinanza Ingiunzione del Prefetto.

Articolo 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 nonché quelle di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**IL PRESIDENTE
F.to FAGNANI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALBENGA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **14.05.2010** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **28.05.2010**.

Novara, **14.05.2010**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALBENGA**

ag/pb /

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l'elenco n.9 in data odierna.
Novara, **14.05.2010**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALBENGA**

La presente deliberazione, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _____.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
